



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Prot. 701889 - 14

Roma, 28 APR. 2015

Al Comune di Veroli
Ufficio Tecnico
Dott. Ing. Michele Testani
Piazza G. Mazzoli 2
03029 Veroli (FR)
Pec: ufficiotecnicoveroli@pec.it

Oggetto: Parere in merito all'interpretazione dell'art. 2 della l.r. n. 10 del 10.11.2014 di modifica della l.r. n. 21 del 2009, c.d. Piano casa.

Il Comune di Veroli ha chiesto a questa Direzione un parere in merito all'interpretazione dell'art. 2 della l.r. n. 10 del 10.11.2014 di modifica della l.r. n. 21 del 2009; in merito si rappresenta quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte, essendo rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento dell'Ente richiedente la verifica circa l'applicabilità della norma alla fattispecie concreta. Occorre, inoltre, sottolineare che, nella redazione dei pareri le circostanze di fatto riferite sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati.

L'Amministrazione comunale richiede, in particolare, se sia possibile, "per estensione", applicare le disposizioni transitorie e finali relative alla l.r. n. 21 del 2009 previste dall'art. 2 della l.r. n. 10 del 2014 anche alle pratiche di autorizzazione paesaggistica, inerenti ad interventi da realizzarsi ai sensi della l.r. n. 21 del 2009, presentate prima della data di entrata in vigore della citata l.r. 10 del 2014 "per le quali non sia stata presentata anche l'istanza di titolo abilitativo edilizio nel rispetto dei termini previsti dall'art. 2 della l.r. n. 10/2014".

Si evidenzia al riguardo che il citato art. 2 della l.r. n. 10 del 2014 attiene esclusivamente ai titoli abilitativi edilizi richiesti per gli interventi di cui al c.d. Piano casa; la l.r. n. 21 del 2009, del resto, non disciplina (e non avrebbe potuto disciplinare) gli aspetti inerenti la tutela del paesaggio,

limitandosi a ribadire, all'art. 2, comma 3, la necessità di previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove si sia in presenza di beni paesaggistici. La ricostruzione proposta dall'amministrazione comunale non può essere accolta in quanto comporterebbe un'estensione dell'ambito di non applicazione della nuova normativa ed una incertezza applicativa. Ciò si porrebbe, inoltre, in contrasto con la volontà del legislatore regionale che invece, come si evince anche dal comma 2 del art. 2 della l.r. n. 10 del 2014, esprime un chiaro *favor* per l'ampliamento dell'ambito di applicabilità della nuova disciplina.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:
http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il funzionario estensore
(avv. Daniela Carraelli)

Il Dirigente dell'Area
(dott.ssa Marina Ajello)

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)